

Ed. Marzo 2019



C.A.P. Toscana CLUB AVIAZIONE POPOLARE

Affiliata al “SODALIZIO dei CLUB ITALIANI COSTRUTTORI DI AEROMOBILI AMATORIALI E STORICI -

già ASSOCIAZIONE ITALIANA COSTRUTTORI AMATORI D'AEREI — DIPLOME D'HONNEUR FAI 1993, 2000.

C.A.P. Toscana
Associazione
di Costruttori Di Aeromobili Amatoriali e Storici
(Club Aviazione Popolare)

STATUTO

STATUTO C.A.P. Toscana

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

E' costituita, con sede sull'aeroporto di Siena-Ampugnano, loc.Sovicille, (SI), l'Associazione "C.A.P. Toscana, Associazione culturale di Costruttori di Aeromobili Amatoriali e Storici (Club Aviazione Popolare)" con logo C.A.P. Toscana , con i seguenti scopi:

- Raggruppare in una organizzazione apartitica e senza fini di lucro gli interessati alla costruzione, restauro e mantenimento in condizioni di navigabilità e di volo, a scopo culturale, didattico e di ricerca, sportivo e ricreativo, di mezzi volanti di ogni genere rappresentarli presso organismi pubblici e privati e tramite il Sodalizio CAP, aderendo al suo statuto, presso le Autorità Aeronautiche Italiane ed Internazionali.

- Collaborare con Autorità, Istituzioni ed Enti di Stato che operano in campo aeronautico per il miglior conseguimento degli scopi dell'associazione.
- Assistere i soci mettendo a loro disposizione l'eventuale documentazione tecnica, amministrativa ed informatica in suo possesso, riguardante l'aviazione specializzata nella costruzione amatoriale.
- Sollecitare e sviluppare le attività di volontariato per l'assistenza tra i vari soci anche gestendo aeromobili di costruzione amatoriale..
- Incoraggiare lo sviluppo dell'aviazione e diffondere la cultura tecnico-aeronautica in particolare tra i giovani.
- Sviluppare la propria opera di volontariato nei confronti di persone portatrici di handicap, che mostrino interessi specifici per gli scopi dell'associazione
- Sviluppare tutte quelle attività dirette a favorire ed accrescere gli scopi suddetti

Art.2

L'Associazione è regolata a norma del Titolo 1 Cap.III, art. 36 e segg. Codice Civile, nonché del presente Statuto.

L'associazione può istituire contatti con ogni altra organizzazione simile purché ciò non sia in contrasto né con gli scopi né con le attività previste dallo Statuto del Sodalizio CAP.

DEI SOCI

Art. 3

L'ammissione a socio è aperta a tutte le persone interessate previa domanda scritta rivolta al Consiglio che ne dà accettazione scritta con insindacabile giudizio.

Il nuovo socio, all'accoglimento della domanda, deve far seguire il versamento degli importi stabiliti per la quota di ammissione e per la quota di associazione. L'iscrizione nel libro dei soci decorre dalla data di tale versamento.

Art.4

I soci hanno tutti diritto di voto e si distinguono in:

- Socio Attivo
- Socio Junior
- Socio Sostenitore
- Socio Anziano
- Socio Vitalizio

- **Socio Attivo**, con pieni diritti, è ogni membro in regola con il pagamento della quota associativa.
- **Socio Junior** è il socio attivo con età inferiore ai 30 anni. La sua quota è ridotta del 40% purché la scadenza degli anni non cada entro il primo bimestre dell'anno finanziario.
- **Socio sostenitore** è il socio che versa almeno il 50% in più della quota del socio attivo e si occupa esclusivamente di mezzi aerei dotati di certificati standard.
- **Socio Anziano** è il socio con più di 30 anni consecutivi d'iscrizione. Ha diritto al 40% di riduzione.
- **Socio Vitalizio** è il socio che versa in un'unica soluzione 20 anni di quote societarie. E' esentato da ulteriori pagamenti.

Il Consiglio può nominare **Socio e Presidente Onorari** qualunque persona per meriti speciali con esenzione dal pagamento della quota sociale; se essi sono anche soci attivi hanno diritto al voto e possono ricoprire cariche sociali.

Art.5

Il socio che dovesse agire in modo da recare danno alla Associazione o che violasse il presente Statuto, quello del Sodalizio CAP, o comunque tenesse un comportamento contrario alle finalità della associazione oppure non consono ad una deontologia operativa di fruitore degli spazi aerei, può essere espulso dall'associazione su delibera del Consiglio.

Egli può opporsi alla delibera con ricorso scritto ed ha diritto alla iscrizione nell'ordine del giorno, per il dibattito, della prima assemblea utile.

La delibera dell'Assemblea, di conferma od annullamento della decisione del Consiglio, decide in via definitiva.

DELLA QUOTA ASSOCIATIVA

Art.6

L'anno finanziario dell'Associazione ha inizio dall'1 di gennaio di ogni anno.

Le misure delle quote di associazione e di ammissione sono fissate annualmente dal Consiglio.

Ogni Socio attivo, junior, sostenitore ed anziano è tenuto a corrispondere, entro il mese di gennaio, la quota associativa annuale.

Il mancato pagamento della quota associativa entro il mese di gennaio comporta la decadenza dalla qualità di socio.

E' facoltà del Consiglio riammettere i soci decaduti a norma del precedente comma, esentandoli dal pagamento della quota di ammissione.

Art.7

Per i soci di prima iscrizione assoluta che si iscrivano dopo il primo semestre, la quota associativa dovuta sarà pari al numero di dodicesimi residui di attività dell'anno finanziario.

La durata associativa del Socio e del Presidente onorario è illimitata salvo revoca del Consiglio per gravi e giustificati motivi.

I soci, iscritti in altra associazione affiliata al Sodalizio CAP che intendano iscriversi, in corso di validità di tale iscrizione, godranno dello sconto della porzione di quota già versata al Sodalizio CAP.

I soci di un'altra associazione titolare della sigla CAP possono associarsi alla quote di ammissione e di associazione ridotte previste dal Consiglio.

Tutti i soci hanno diritto a ricevere il notiziario ed ogni informazione sulla attività dell'associazione.

Art.8

L'associazione fornirà, quando possibile, luoghi e/o attrezzature comuni a gruppi di soci interessati, che abbiano partecipato alla loro costruzione od acquisto e/o mantenimento. Tali beni restano soggetti ad un regolamento d'uso, con i relativi rimborsi di spesa, stabilito dal Consiglio.

DELL'ESERCIZIO SOCIALE

Art.9

L'esercizio sociale inizia l'1 di gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno

DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.10

Organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 11

L'assemblea è composta da tutti i soci aventi diritto al voto. L'assemblea può essere **Ordinaria** o **Straordinaria** ed è sovrana per il conseguimento degli scopi sociali.

L'assemblea **ordinaria** è convocata dal Consiglio almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea **straordinaria** può essere convocata dal Consiglio qualora se ne presenti la necessità, o per richiesta scritta inoltrata al Presidente da almeno un terzo dei soci.

Le convocazioni sono inviate mediante tutti i mezzi disponibili anche elettronici, almeno 15 gg prima della data stabilita per l'assemblea e dovranno contenere l'ordine del giorno e la voce "varie ed eventuali". Le assemblee si terranno presso la sede sociale od in qualsiasi altra località, anche all'estero, ritenuta opportuna dal Consiglio.

L'assemblea elegge i propri Presidente e Segretario e delibera a maggioranza semplice dei soci presenti aventi diritto al voto, non sono ammesse deleghe.

L'assemblea elegge tra tutti i soci il Presidente ed il Consiglio Direttivo, a voto palese.

L'assemblea approva il rendiconto economico e finanziario.

E' ammesso l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza, secondo le norme previste dal comma 5 dell'art. 2538 C.C..

Art 12

Per le delibere concernenti l'appello alla "delibera di espulsione" prevista all'articolo 5, la modifica dello Statuto, lo scioglimento, la trasformazione e/o la fusione con altre, dell'associazione, l'assemblea dovrà essere convocata in prima ed in seconda convocazione, e potrà deliberare, in prima convocazione, con la maggioranza assoluta (50%+1) dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione con la maggioranza semplice dei soci votanti presenti.

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.13

Il Consiglio Direttivo si compone di:

- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario Cassiere
- Consiglieri

Almeno un membro del Consiglio deve possedere un aeromobile di costruzione amatoriale finito od in corso di costruzione.

I membri rimangono in carica per 4 anni e possono essere rieletti

La distribuzione delle cariche avviene per elezione tra i componenti del Consiglio tenendo conto delle eventuali indicazioni dell'assemblea.

Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente ogni volta che sia richiesto dal presidente o da altri due membri, nel luogo dove sia ritenuto più opportuno.

La convocazione sarà notificata almeno una settimana prima della riunione con ogni mezzo possibile anche elettronico.

Le delibere vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il parere del Presidente.

Il Consiglio ha l'obbligo della redazione di rendimenti economici-finanziari annuali da approvare e sottoporre successivamente all'approvazione dell'Assemblea.

DEL PRESIDENTE

Art. 14

Il Presidente rappresenta l'associazione anche nei confronti di terzi e sovrintende l'organizzazione e la sua attività.

Presiede e dirige le sedute del Consiglio, le assemblee ed esercita ogni altra facoltà connessa al suo mandato e rispondente ai fini generali dell'associazione.

Il Presidente insieme ad altri membri del Consiglio ed anche, se necessario, altri soci attivi di sua nomina, rappresenta l'associazione presso il Sodalizio CAP.

DEL VICE PRESIDENTE

Art. 15

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nei suoi compiti e lo sostituisce in caso di assenza o per compiti di ordinaria amministrazione.

Assiste il Segretario Cassiere nei compiti di assistenza ai soci e quelli di amministrazione.

DEL SEGRETARIO CASSIERE

Art. 16

Assiste i soci, cura i servizi di segreteria in accordo con il Presidente, redige i verbali delle riunioni del Consiglio, tiene la cassa, cura la registrazione degli introiti e delle spese, informa costantemente il Presidente dell'andamento finanziario dell'associazione, informa il Consiglio e l'assemblea della situazione finanziaria ad ogni seduta, prepara il bilancio preventivo dell'anno e quello consuntivo.

Sostituisce il Presidente ed il Vice Presidente per gli affari correnti, su delega del Presidente.

DEI CONSIGLIERI

Art. 17

Curano le necessità dell'associazione in base alla ripartizione delle competenze decisa dal Consiglio.

DEL REVISORI DEI CONTI

Art. 18

Il Revisore dei Conti è un socio attivo eletto dall'assemblea, dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.

Il Revisore esamina i bilanci, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese, la contabilità e presenta le sue relazioni con le conclusioni e proposte al Consiglio od all'assemblea; assiste alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

DEL PATRIMONIO

Art. 19

Tutto quanto viene acquistato dall'associazione ne diventa suo patrimonio con vincolo di destinazione al soddisfacimento dei fini sociali.

Nei limiti delle disponibilità finanziarie il Consiglio decide per le spese dell'associazione.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati anche in forme indirette.

L'uso di particolari locali è sottoposto al regolamento approvato dal Consiglio.

Il patrimonio, in caso di scioglimento, è ceduto al Sodalizio CAP per fini analoghi a quelli dell'associazione.

Art.20

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con la maggioranza prevista all'Art.12.

F I N E